



COMUNE DI NAPOLI
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
UOA Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO

SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA

Affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia nell'ambito del progetto denominato *"Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO"*, con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020.

CUP: B65C16000390001 CIG: 8940191EFD

CONVENZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA

tra

il Comune di Napoli (di seguito il "Comune"), rappresentata dal dott. _____,
in ragione della carica di _____ e giusta _____ n. _____ del
_____, allegata alla presente Convenzione,

e

_____ (di seguito il "Gestore del Fondo"), con sede in
_____, via _____, iscritto al Registro delle imprese di
_____ al n. _____, rappresentato dal dott. _____, in qualità di legale
rappresentante/procuratore giusto _____

Premesso che:

- con Delibera G.C. n.24 del 28/01/2021 è stato approvato il progetto per gli "Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO - Modalità operative per la gestione dei servizi finanziari inerenti all'erogazione di incentivi economici", con il quadro economico dell'intervento;
- con Determina n. _____ del _____ del Dirigente dell'U.O.A. Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico sito UNESCO, registrata all'I.G. con n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, sulla scorta del citato progetto attuativo, è stata avviata procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Dlgs n.50/2016 smi e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di gestione del Fondo denominato _____ di cui alla Delibera G.C. _____ a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020, per l'importo a base di gara di € 1.380.000,00 oltre IVA, come da quadro economico allegato alla citata Delibera G.C. n.24 del 28/01/2021 e rimodulato con Determina n. K/1 del 19/05/2021 (IG/2021/0000963 del 31/05/2021);
- nella seduta pubblica di gara del _____ veniva proposta l'aggiudicazione del citato servizio a favore di _____, che aveva conseguito il punteggio complessivo pari a ___/___ e offerto il prezzo di € _____ oltre IVA, corrispondente al ribasso del _____% sull'importo a base di gara;
- con Determina n. _____ del _____ del Dirigente dell'U.O.A. Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico sito UNESCO, registrata all'I.G. con n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'appalto di che trattasi è stato affidato a _____, per € _____ oltre IVA, corrispondente al ribasso del _____% sull'importo a base di gara;
- ai sensi dell'art. 32 co.9 del Dlgs n.50/2016 smi, è decorso il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, effettuata con nota PG/_____/_____ e trasmessa via PEC il _____;
- non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32 co.11 del Dlgs n.50/2016 smi, non essendo pervenuto alcun ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva;
- a mezzo polizza bancaria/assicurativa n.____emessa in data _____ da _____ per l'importo di € _____, l'aggiudicatario _____ ha ritualmente costituito cauzione definitiva di cui all'art.103 del Dlgs n.50/2016 smi, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- agli atti della Stazione appaltante sono depositati la documentazione attestante la regolarità e la validità tributaria di cui al Programma 100 dell'aggiudicatario _____ e il DURC;
- il Dirigente dell'U.O.A. Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico sito UNESCO ha attestato, giusta _____, l'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.50/2016 smi;
- tutte le spese della presente convenzione sono poste a carico dell'aggiudicatario _____, il quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € _____;
- le modalità operative del Fondo denominato _____ sono disciplinate dai sotto indicati accordi, i cui schemi sono stati approvati con la sopracitata _____ n. ___ del _____.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. Al fine di incentivare gli interventi di edilizia privata nel centro storico sito UNESCO, il Comune di Napoli con Delibera G.C. n.10 del 17 gennaio 2020 e successiva Delibera G.C. n.24 del 27 gennaio 2021 ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia, gestito dal soggetto selezionato attraverso apposita procedura a evidenza pubblica.
2. La finalità del Fondo è quella di facilitare l'accesso al credito bancario a condizioni agevolate in favore di soggetti privati, che presentano progetti tecnicamente validi e finanziariamente sostenibili. L'erogazione di tali finanziamenti consente, quindi, di promuovere un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio del sito UNESCO perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. valorizzare parti del territorio cittadino attraverso l'eliminazione o, quanto meno, la riduzione delle cause di degrado degli edifici e degli spazi di pertinenza mediante l'attivazione di processi di tutela e riqualificazione dei caratteri tipologici, prestazionali, decorativi e cromatici;
 - b. migliorare la qualità estetica e funzionale del patrimonio edilizio formato da palazzi, casolari e ville caratterizzati da diversi impianti tipologici e da differenti materiali, apparati decorativi e finiture, tenendo conto dell'inserimento dell'involucro dell'unità edilizia, formata da facciate e coperture, nel contesto ambientale con riguardo alla visibilità dall'alto che caratterizza l'immagine del paesaggio antropico e naturale della città.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Gestore del Fondo in relazione alla gestione del Fondo e all'erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi a valere sul Fondo medesimo.
2. Le Premesse nonché il Regolamento, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d'appalto e l'offerta tecnica ed economica presentata dal Gestore del Fondo in occasione della partecipazione alla gara, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 3 - Definizioni

- "Fondo", il fondo di garanzia istituito dal Comune di Napoli di cui alla Delibera G.C. n.10 del 17 gennaio 2020 e successiva Delibera G.C. n.24 del 27 gennaio 2021;
- "Gestore del Fondo", il soggetto incaricato della gestione del fondo di garanzia;
- "Regolamento", il regolamento per il funzionamento del Fondo di garanzia;
- "Soggetti finanziatori", soggetti abilitati alla "concessione di credito" a favore di persone fisiche e, in particolare, con riferimento al Dlgs n.385 del 1 settembre 1993 smi (Testo Unico Bancario), le banche (titolo II) e gli intermediari finanziari (titolo V);
- "Beneficiari", soggetti che posseggono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo (proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso abitazione o superficie, detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato) oppure rappresentano gli interi condomini, con delega all'amministratore in carica o ad altro soggetto titolato;
- "Convenzione per l'attivazione delle garanzie", la Convenzione stipulata tra il Gestore del Fondo e i soggetti finanziatori;
- "Garanzia", la garanzia diretta concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- "Comitato di Gestione" l'organo che si occupa, all'interno del Gestore del Fondo, della gestione delle procedure di istruttoria, della deliberazione in merito all'erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi e la relativa contabilizzazione di tutte le operazioni di finanziamento.

Art. 4 – Costituzione e gestione delle risorse del Fondo

1. Il Comune di Napoli costituisce il Fondo mediante un deposito vincolato presso il Gestore del Fondo, in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione di gestione.
2. La presente Convenzione di gestione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul Fondo in vista del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e individua, altresì, le modalità di gestione del Fondo, prevedendo un regime di contabilità separata con riferimento al patrimonio complessivo.
3. La Dotazione iniziale del Fondo, comprensiva dell'importo delle commissioni dei servizi di gestione al netto dell'IVA nella misura dovuta, è pari a € 14.580.000,00, come specificato nel Capitolato speciale d'appalto.
4. Le risorse destinate al fondo per la gestione degli strumenti finanziari sono trasferite dal Comune su apposito conto corrente aperto dal Gestore del fondo, secondo le modalità specificate nel Capitolato speciale d'appalto.
5. Il Gestore del Fondo potrà amministrare direttamente le risorse destinate alla gestione degli strumenti finanziari trasmettendo al Comune idonea documentazione relativa alle attività svolte nelle modalità descritte nel Capitolato speciale d'appalto ai fini del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte di quest'ultimo e del trasferimento delle risorse sul conto corrente aperto dal Gestore del fondo.
6. Con cadenza semestrale, il Gestore del Fondo dovrà rendicontare e trasferire al Comune le risorse derivanti dalla progressiva restituzione dei finanziamenti da parte dei privati e dal conseguente sblocco delle garanzie sui finanziamenti medesimi, secondo le specifiche modalità indicate da quest'ultimo.
7. Al termine del periodo contrattuale, le eventuali risorse residue, al netto di quelle già trasferite semestralmente, dei contributi in conto interessi erogati, delle somme non recuperate a seguito dell'escussione delle garanzie ritorneranno nella disponibilità del Comune.

Art. 5 – Prestazioni del Gestore del Fondo e struttura organizzativa

1. Il Gestore del Fondo dovrà svolgere il servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del fondo di garanzia.
2. Il servizio è articolato nelle seguenti prestazioni, come puntualmente descritte all'articolo 4 del Capitolato speciale d'appalto:
 - gestione degli strumenti finanziari (prestazione principale);
 - attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici (prestazione secondaria).
3. In particolare il Gestore del Fondo svolge i seguenti compiti:
 - a. stipulare convenzioni con i soggetti finanziatori che erogano il prestito, al fine di concedere garanzie pari all'80% dell'importo del prestito concesso al privato per gli interventi edilizi sui fabbricati e concordare, eventualmente, i tassi d'interesse da applicare al mutuo;
 - b. istruire le richieste dei finanziamenti garantiti dal Fondo trasmesse dai soggetti finanziatori, validando la sostenibilità economica dei progetti presentati dai privati verificandone la corrispondenza e valutando il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni del Fondo;
 - c. vigilare sull'attività svolta dai soggetti finanziatori monitorando lo stato di avanzamento di concessione dei prestiti garantiti dal Fondo, delle procedure e dell'attuazione degli interventi finanziati;
 - d. erogare il contributo in conto interessi;
 - e. surrogarsi al soggetto finanziatore nelle procedure di recupero delle somme erogate ai beneficiari in caso di escussione della garanzia;
 - f. promuovere lo strumento attraverso idonee procedure pubblicitiche al fine di attivare gli

interventi di recupero delle parti comuni degli edifici ricadenti nel centro storico sito UNESCO.

4. Il Gestore del Fondo svolge le seguenti ulteriori attività secondo gli indirizzi forniti dal Comune:
 - g. realizzare azioni informative e divulgative in merito alle finalità del Fondo e alle relative modalità di intervento, fornendo ai beneficiari indicazioni in merito alle condizioni e alle modalità di accesso alle garanzie e al contributo in conto interessi, predisponendo la relativa documentazione e facendo in ogni caso menzione dell'impiego delle risorse afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020;
 - h. predisporre l'elenco dei soggetti finanziatori con i quali siano state stipulate le Convenzioni per l'attivazione delle garanzie, con specifica indicazione delle filiali presso le quali è disponibile l'informativa di cui alla precedente lettera g), informandone il Comune anche con riferimento a ogni successivo aggiornamento dello stesso elenco;
 - i. aggiornare gli elenchi dei professionisti tecnici e delle imprese incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi;
 - j. informare periodicamente il Comune e i soggetti finanziatori in merito alle disponibilità del Fondo e agli oneri maturati a carico del Fondo stesso;
 - k. acquisire dai soggetti finanziatori le informazioni sulle risorse disponibili per i finanziamenti, nel rispetto delle condizioni per il rilascio delle garanzie;
 - l. effettuare il monitoraggio dei tassi d'interesse e delle altre condizioni praticate dai soggetti finanziatori ai beneficiari al fine di rilevare per motivi informativi i tassi mediamente applicati e le condizioni praticate;
 - m. effettuare i controlli e le verifiche di propria competenza, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del Fondo alle finalità previste, disciplinati dal Regolamento;
 - n. fornire al Comune le informazioni eventualmente richieste in merito allo svolgimento delle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse;
 - o. realizzare e amministrare la piattaforma telematica per la gestione delle istanze e l'estrazione dei dati informativi.
5. Il Gestore del Fondo ha, inoltre, il compito di predisporre, secondo le indicazioni fornite dal Comune, gli atti amministrativi che disciplinano i rapporti con i soggetti finanziatori. In particolare:
 - p. Convenzione per l'attivazione delle garanzie, ossia la convenzione tra il Gestore del Fondo e i soggetti finanziatori, in cui sono definite le relative competenze, nell'ambito della procedura di erogazione dei prestiti agevolati, il livello massimo del tasso di interesse praticato, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti garantibili, nonché la tipologia e l'ammontare massimo delle garanzie, e in cui le parti si impegnano a rispettare le modalità di attuazione della stessa. Nella convenzione, il soggetto finanziatore sottoscrive il consenso per eventuali controlli, verifiche e accertamenti documentali, da parte del Gestore del Fondo o del Comune;
 - q. Avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti a favore di soggetti privati garantiti dal Fondo inerenti agli interventi di recupero dei fabbricati, contenente le informazioni sulla tipologia delle agevolazioni previste, sui prestiti erogati e sulla procedura di concessione dei prestiti da parte dei soggetti finanziatori, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze;
 - r. Modulo di istanza, impostato come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 s.m.i, in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità. In tale modulo vanno indicati i dati del beneficiario, il tipo di intervento e le relative dichiarazioni in merito al numero di unità immobiliari, al numero di condomini, alla consistenza dell'immobile e all'importo del contributo o prestito richiesto;
 - s. Format degli allegati tecnici e amministrativi da accludere al contratto di finanziamento in caso di redazione del progetto esecutivo oppure di realizzazione dei lavori edilizi, con riferimento alle dichiarazioni dell'impresa e dei tecnici incaricati attestanti il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni del Fondo e il consenso, sottoscritto dagli aventi

titolo dell'immobile, dell'impresa e dei tecnici incaricati, per gli eventuali controlli, verifiche, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i cantieri, in ogni momento e senza limitazioni, da parte degli enti competenti o della medesima amministrazione;

- t. Check-list per la verifica di eventuali anomalie in cui sono elencati, per le diverse fasi della procedura, gli elementi da controllare e l'esito degli accertamenti. La check-list deve essere obbligatoriamente compilata dai soggetti finanziatori, quale strumento di verifica, e allegata alla dichiarazione attestante l'esito positivo della stessa, da trasmettere al Gestore del Fondo contestualmente all'istanza di ammissione alle agevolazioni e nelle successive fasi di erogazione.
6. Per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e delle specifiche prestazioni richieste, il Gestore del Fondo si avvarrà di una struttura organizzativa con le figure professionali definite all'articolo 5 del Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in fase di gara.

Art. 6 - Controllo e verifica per la concessione del prestito garantito dal Fondo

1. Nel Regolamento sono definite, all'art. 16, le attività di controllo e verifica da parte del Gestore del Fondo e del Comune.
2. Il Gestore del Fondo effettua accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e dai tecnici e sull'ammissibilità degli interventi, anche avvalendosi dei competenti uffici comunali. Le avvenute verifiche delle relative dichiarazioni rese sono necessarie per l'accesso alle agevolazioni del Fondo. Il Gestore del Fondo verifica le asseverazioni rese dal professionista abilitato inerenti alla effettiva redazione del progetto e/o esecuzione degli interventi.
3. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 lettere b), c), d), e) e agli artt. 9 e 11 del Regolamento è svolto a campione su una percentuale non inferiore al 20% delle operazioni garantite o alla maggiore percentuale eventualmente offerta dal Gestore del Fondo in fase di gara.
4. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento può essere effettuata dal Gestore del Fondo attraverso la verifica dell'iscrizione negli appositi elenchi dei tecnici e delle imprese, incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.
5. Il Gestore del Fondo trasmette al Comune gli esiti delle verifiche effettuate durante la redazione del progetto e/o l'esecuzione dell'intervento, nel caso di prestiti erogati mediante diversi acconti, secondo lo stato di avanzamento di redazione del progetto e/o di esecuzione dei lavori, e a conclusione dello stesso.
6. In caso di esito negativo di detti accertamenti e verifiche, o di irregolarità anche segnalate dai soggetti finanziatori e dal Comune, il Gestore del Fondo adotta i relativi provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art.7.

Art. 7 - Provvedimenti sanzionatori

1. Verificate eventuali irregolarità, emerse a seguito delle attività di controllo e verifica di cui al precedente articolo 6, su segnalazione dei soggetti finanziatori o del Comune, il Gestore del Fondo adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 17 del Regolamento.

Art. 8 - Concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi

1. Le garanzie sono prestate e i contributi in conto interessi sono erogati dal Gestore del Fondo unicamente a valere sul Fondo ad esso affidato in gestione. Restano a totale carico del Gestore del Fondo le necessarie coperture oltre le risorse stanziato dal Comune.
2. La gestione delle procedure di istruttoria, la deliberazione in merito all'erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi e la relativa contabilizzazione sono rimesse, all'interno del Gestore del Fondo, al Comitato di Gestione che dovrà essere composto dai soggetti indicati in sede di partecipazione alla gara o, in caso di sostituzione dei medesimi previa autorizzazione del Comune, da soggetti in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza almeno equivalenti.

3. Ai fini dell'erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi, il Comitato di Gestione è tenuto a rispettare quanto contenuto nella presente Convenzione e nel Regolamento.

Art. 9 - Condizioni generali delle garanzie e del contributo in conto interessi

1. Il Gestore del Fondo rilascerà garanzie a valere sul Fondo in conformità a quanto stabilito nel Regolamento, fermo restando che:
 - a. la percentuale dell'importo di ogni finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo è pari a 80%, tale ammontare costituisce l'importo massimo garantito;
 - b. l'accesso alle garanzie del Fondo da parte dei beneficiari è gratuito;
 - c. la garanzia è inefficace:
 - 1) qualora sia stata concessa sulla base di un'istruttoria non coerente rispetto ai parametri di valutazione che verranno disciplinati nella Convenzione per l'attivazione delle garanzie;
 - 2) nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati del rendiconto annuale e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti finanziatori all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;
 - d. in presenza di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti la garanzia resterà valida ma il Gestore del Fondo dovrà denunciare alle autorità competenti e al Comune le suddette circostanze e, qualora venga accertata l'insussistenza dei criteri di ammissibilità, revocherà il contributo in conto interessi, addebitando l'importo equivalente al soggetto che ha reso detti dati, notizie o dichiarazioni;
 - e. il contributo in conto interessi coprirà gli interessi sino ad un massimo del 2% del finanziamento coerentemente a quanto sopra indicato, la differenza tra il tasso effettivamente praticato dal soggetto finanziatore e il contributo in conto interessi è a carico esclusivo dei soggetti beneficiari del finanziamento.

Art. 10 - Escussione e insolvenze

1. Al verificarsi delle condizioni di insolvenza dei beneficiari finanziati, il Gestore del Fondo liquiderà ai soggetti finanziatori un importo pari all'80% della somma delle rate o canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla medesima data di insolvenza, nei limiti dell'importo massimo garantito, surrogandosi nei diritti degli stessi soggetti finanziatori.
2. Il Gestore del Fondo si impegna a liquidare le richieste pervenute dai soggetti finanziatori con periodicità massima trimestrale.
3. Il Gestore del Fondo è tenuto ad avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e comunque non oltre 10 giorni dalla data di liquidazione della garanzia, fatte salve le ipotesi di inefficacia della garanzia ai sensi del precedente articolo 9.
4. Ai fini di cui al precedente comma, si intende per avvio delle procedure di recupero, alternativamente:
 - a. la diffida di pagamento,
 - b. il ricorso per decreto ingiuntivo o atto equivalente.
5. L'imputazione al Fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero e, in ogni caso, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al comma 3. L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della garanzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all'esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dal Comune in base ad apposita relazione ad esso trasmessa e sulla base dei parametri indicati dal Gestore del Fondo in offerta.
6. In ogni caso, il Comitato di Gestione può deliberare l'imputazione della perdita al Fondo per irrecuperabilità del credito a condizione che sia trasmessa al Comune una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito, e che il

medesimo Comune esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione. Il Comune si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l'attività legale svolta dal Gestore del Fondo.

7. Resta inteso che, qualora sia accertato dal Comune che alla determinazione della perdita abbia in qualsiasi modo concorso l'inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento, da parte del Gestore del Fondo, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17.

Art. 11 - Piattaforma telematica

1. Le operazioni inerenti alla procedura di accesso alle agevolazioni del Fondo sono effettuate dal Gestore del Fondo attraverso la piattaforma telematica, nei termini e nelle modalità specificate nel Regolamento.

Art. 12 - Monitoraggio

1. Allo scopo di verificare il livello di accesso al credito da parte dei beneficiari il Gestore del Fondo sarà tenuto a elaborare e trasmettere al Comune, in conformità a quanto specificato nel successivo articolo 13 e nel Capitolato speciale d'appalto, relazioni periodiche relative all'andamento e alla gestione del Fondo.
2. Il Gestore del Fondo provvederà ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 13 - Rendicontazione

1. Il Gestore del Fondo è tenuto a elaborare e trasmettere su supporto informatico al Comune, con periodicità trimestrale, calcolata a partire dalla data della comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio, e mediante apposito schema dal medesimo fornito, relazioni relative all'andamento e alla gestione del Fondo, fornendo inoltre dati e notizie in merito a quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale d'appalto.
2. Il Gestore del Fondo è tenuto a rendicontare, con cadenza trimestrale, calcolata a partire dalla data della comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio, sulle attività di recupero svolte in relazione alle garanzie escusse a valere sul Fondo, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito. Il Comune si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l'attività legale svolta dal Gestore del Fondo.
3. Il Gestore del Fondo si impegna altresì a trasmettere al Comune annualmente, entro il 31 gennaio, la rendicontazione e la situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente delle disponibilità, degli impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive e degli oneri a carico del Fondo gestito.
4. Il Gestore del Fondo è inoltre tenuto ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in qualità di attuatore dell'intervento finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020 in capo al Patto per la città di Napoli.
5. Il Gestore del Fondo si impegna a fornire all'Amministrazione appaltante tutte le indicazioni necessarie circa la tenuta delle documentazioni di natura contabile e progettuale delle operazioni al fine di consentire alla medesima il corretto adempimento di rendicontazione e fornire ogni altra informazione o documentazione richiesta ai fini delle attività di sorveglianza e verifica.
6. Il Gestore del Fondo è inoltre tenuto ad aggiornare il cruscotto informativo della piattaforma telematica secondo le modalità descritte nel Capitolato speciale d'appalto.
7. Il Gestore del Fondo si impegna a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'attività svolta predisponendo un fascicolo ad hoc.
8. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro 15 giorni dalla fine del periodo di riferimento: ogni indugio sarà considerato inadempienza per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, pertanto, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17.

Art. 14 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale, rideterminato sulla base della percentuale unica di ribasso offerto, applicata in uguale misura sull'importo a base d'asta di ciascuna delle commissioni, è così articolato:

Prestazione principale: gestione degli strumenti finanziari.

- a. Commissione di gestione, pari a € _____ al netto dell'IVA nella misura dovuta;
- b. Commissione di risultato, da calcolarsi sul numero di pratiche istruite con successo nel periodo considerato dal Gestore del fondo, per ognuna delle quali sarà corrisposto l'importo di € _____ al netto dell'IVA, nei limiti dell'importo massimo di €435.000,00 al netto dell'IVA. Oltre il limite di €435.000,00 non sarà riconosciuta alcuna ulteriore commissione per le pratiche istruite. Per pratiche istruite con successo si intendono le singole pratiche che avranno determinato la concessione della garanzia e del contributo in conto interessi;
- c. Commissione di recupero, spettanti al Gestore del Fondo al momento in cui la perdita sul credito diventa definitiva e da calcolarsi in percentuale dell'importo complessivo delle somme effettivamente recuperate come indicato nella tabella di cui all'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto ed entro il limite massimo di €28.000,00 al netto dell'IVA.

Le commissioni, coerenti con i massimali previsti dai Regolamenti UE relativamente alla gestione di strumenti finanziari finanziati con risorse SIE, sono da intendersi comprensive di ogni spesa sostenuta del Gestore del Fondo nell'esecuzione del servizio in parola, incluse le spese legali, sia giudiziali sia stragiudiziali, sostenute ai fini del recupero dei crediti.

Prestazione secondaria: attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici.

- d. Commissioni per attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, pari a € _____ al netto dell'IVA;
 - e. Commissioni per sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici, pari a € _____ al netto dell'IVA.
2. L'appalto è a "corpo" e a "misura". La parte a corpo è individuata alla lettera a) della prestazione principale e alle lettere d) ed e) della prestazione secondaria, mentre la parte a misura è individuata alle lettere b) e c) della prestazione principale.
 3. Il Comune, su richiesta del Gestore del fondo, può liquidare un'anticipazione ai sensi dell'art.35 c.18 del Dlgs n.50/2016 smi, pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, comprensivo delle commissioni precedentemente specificate, successivamente alla stipulazione della convenzione, previa costituzione, da parte del Gestore del fondo, di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione per l'anticipazione è di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero, dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione appaltante. Il Gestore del Fondo decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi o gravi inadempimenti contrattuali a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
 4. Il pagamento delle commissioni al Gestore del Fondo sarà effettuato con cadenza semestrale calcolata a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, o in coincidenza con i termini fissati per l'ultimazione di ciascuna fase di cui al successivo articolo 16, in seguito alla presentazione di stati di avanzamento, contenenti la documentazione previste per le rendicontazioni trimestrali, e all'accertamento delle prestazioni effettuate da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
 5. L'importo da corrispondere al Gestore del Fondo per ciascuno stato di avanzamento sarà dato dalla somma, calcolata al netto dell'importo già corrisposto come anticipazione in percentuale sullo stato di avanzamento medesimo:
 - della quota corrispondente alla **commissione di gestione**, al netto del ribasso offerto in fase di gara, relativa al periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Tale commissione

sarà erogata in percentuali variabili nel corso dell'esecuzione del contratto in funzione del diverso impegno previsto dalla Stazione appaltante per l'esecuzione del servizio e partire dal secondo semestre del primo anno di gestione, ovvero a partire dalla fase 2. In particolare:

- dal secondo semestre del primo anno di gestione al secondo semestre del secondo anno di gestione nella misura del 6%;
 - dal primo semestre del terzo anno di gestione al secondo semestre del quarto anno di gestione nella misura del 7%;
 - a decorrere al primo semestre del quinto anno di gestione e fino al secondo semestre del tredicesimo anno di gestione (termine del contratto) nella misura del 3%;
- delle **commissioni di risultato**, calcolate sul numero di pratiche istruite con successo nel semestre di riferimento, al netto del ribasso offerto in fase di gara, ed erogate entro il 31 ottobre 2025;
- delle **commissioni di recupero**, calcolate secondo la tabella di cui all'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto sull'importo complessivo delle somme effettivamente recuperate nel semestre di riferimento, al netto del ribasso offerto in fase di gara;
- della quota corrispondente ai **compensi per le prestazioni accessorie**, al netto del ribasso offerto in fase di gara, relativa al semestre di riferimento dello stato di avanzamento e specificamente l'85% entro la fase 1 e al 15% nelle fasi rimanenti pro quota.
6. Il pagamento dell'ultima rata (saldo) sarà subordinato alla presentazione della fideiussione ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Dlgs n.50/2016 smi da parte del Gestore del fondo, della relazione finale di attività e dell'approvazione della verifica di conformità da parte della Amministrazione appaltante.
7. Il Gestore del Fondo procederà all'individuazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nel rispetto dell'art. 3 della legge n.136/2010 smi, per i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite.
8. Con riferimento al suddetto conto corrente, il Gestore del Fondo si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010 smi, come specificato nel Capitolato speciale d'appalto.
9. Il Comune si riserva di sospendere cautelativamente la liquidazione delle commissioni al ricorrere di una delle ipotesi elencate al successivo articolo 16.
10. È a carico del Gestore del Fondo ogni onere o spesa non specificatamente richiamato al comma 1.

Art. 15 - Modificazioni e integrazioni

1. Le modifiche nonché le varianti alla presente Convenzione potranno essere apportate nel rispetto della disciplina di cui all'art. 106 del Dlgs n.50/2016 smi nonché del Bando, dei contenuti dei documenti di gara, dell'offerta dell'aggiudicatario e del Regolamento.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, deve essere trasmesso tempestivamente al Comune ogni documento o informazione utile a valutare la capacità del Gestore del Fondo quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte, nonché l'equivalenza della medesima rispetto a quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla Gara.
3. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 16 - Durata, fasi dell'appalto e valutazione delle prestazioni del servizio

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 15 e da quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, la presente Convenzione ha validità di 156 (centocinquantesi) mesi dalla data di sottoscrizione della medesima, o dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione appaltante in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni e potrà essere prorogata secondo le modalità individuate dalla disciplina vigente

in materia di appalti. Tale termine è stato stimato in funzione del periodo di 36 mesi, necessario per eseguire le attività preliminari di cui alla fase 1 e per valutare le istanze di ammissione alla garanzia del Fondo di cui alla fase 2, e della durata massima dei prestiti da erogare pari a 120 mesi.

2. L'esecuzione delle attività in capo al Gestore del Fondo si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Attività preliminari, della durata massima di 6 (sei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di gestione o dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione appaltante in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni.

Nel corso di tale periodo, il Gestore del Fondo dovrà svolgere le attività preparatorie all'avvio dell'esecuzione del servizio, descritte nel Capitolato speciale d'appalto e di seguito richiamate:

- a) apertura del conto corrente dedicato;
- b) prestazioni di cui alle lettere a) f) g) e h) del precedente articolo 5;
- c) predisposizione degli atti di cui alle lettere p) q) r) s) e t) del precedente articolo 5;
- d) sviluppo e messa in esercizio della piattaforma telematica.

Con riferimento al punto a), entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di gestione o dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio da parte del Comune, in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni, il Gestore del Fondo dovrà garantire l'operatività del conto corrente dedicato e dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante gli estremi identificativi del suddetto conto corrente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.

Con riferimento ai punti c) e d), entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di gestione o dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio da parte del Comune, in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni, il Gestore del Fondo dovrà trasmettere le bozze dei documenti di cui alle lettere q) r) s) e t) del precedente articolo 5 e il progetto della piattaforma telematica al Comune, il quale potrà richiedere eventuali modifiche e integrazioni nel rispetto di quanto definito nel presente Capitolato, nei documenti di gara e nell'offerta presentata dall'operatore. Le medesime dovranno essere trasmesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, per la definitiva approvazione.

Fase 2 - Periodo di erogazione e gestione decorrente dall'ultimazione della precedente fase 1 e fino al 31 ottobre 2025.

Nel corso di tale periodo, il Gestore del Fondo procede a prestare le garanzie ed erogare i contributi previsti, nonché a svolgere tutte le attività inerenti alla gestione degli strumenti finanziari, alla comunicazione esterna a supporto del progetto e alla gestione dei servizi informatici e tecnologici, come specificate al precedente articolo 5.

Ai fini della valutazione delle performance del Gestore del fondo, entro il secondo anno decorrente dalla sottoscrizione della Convenzione di gestione o dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione appaltante in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni, il Gestore del Fondo dovrà aver istruito con successo almeno 15 pratiche, dove istruite con successo si intendono le singole pratiche che avranno determinato la concessione della garanzia e dell'eventuale contributo in conto interessi.

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo indicato, il Comune potrà richiedere al Gestore del Fondo di mettere in atto specifiche misure correttive nello svolgimento del servizio.

Entro il 31 ottobre 2025 il Gestore del Fondo dovrà aver istruito con successo almeno 70 pratiche.

Il mancato raggiungimento del citato obiettivo comporterà una proporzionale riduzione delle commissioni di gestione precedentemente descritte. In particolare, in caso di mancato raggiungimento del richiamato limite di 70 pratiche, al Gestore del Fondo verrà riconosciuto, nella fase 3 del servizio, un importo pari al 50% delle commissioni di gestione, così come definite in fase di aggiudicazione, nonché un'ulteriore quota proporzionalmente riparametrata al numero effettivo di pratiche istruite positivamente rispetto alle 70 individuate come obiettivo minimo da conseguire al termine della fase 2.

Qualora il Gestore del Fondo non abbia istruito con successo alcuna pratica entro il 31 ottobre 2025, il Comune procederà alla risoluzione della Convenzione di gestione.

Fase 3 - Periodo di esaurimento progressivo delle attività, decorrente dall'ultimazione della precedente fase 2 fino all'esaurimento di tutte le attività oggetto dell'appalto e, in ogni caso, fino al termine ultimo della durata dell'appalto, stimata in 156 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione di gestione o dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione appaltante in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni.

Nel corso di tale periodo, il Gestore del Fondo non accoglierà ulteriori istanze di accesso alle garanzie sui prestiti e ai contributi in conto interessi a valere sui fondi assegnati in gestione.

Ai fini della valutazione delle performance, il Gestore del Fondo dovrà rendicontare, per ogni semestre, almeno 15 giornate uomo svolte dal personale dedicato all'attività di gestione del fondo e le attività di verifica e controllo effettuate in conformità al Regolamento per il funzionamento del fondo di garanzia.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, il Comune potrà richiedere al Gestore del Fondo di mettere in atto specifiche misure correttive nello svolgimento del servizio.

Ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione della prestazione relativa alla fase 3, nel periodo di riferimento sopra indicato, il Gestore del Fondo dovrà rendicontare almeno 300 giornate uomo svolte dal personale dedicato all'attività di gestione del fondo e una percentuale di verifiche effettuate a campione pari almeno alla percentuale prevista dal Regolamento per il funzionamento del fondo di garanzia, dalla Convenzione o della eventuale maggiore percentuale offerta in fase di gara.

Art. 17 - Penali

1. Nel caso in cui il Comune rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dalla presente Convenzione e dal Capitolato speciale d'appalto.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale il Gestore del Fondo avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune procederà all'applicazione della penalità.
3. Ai sensi dell'art. 113bis co.4 del Codice, in caso di ritardo sui termini previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di incarico di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, sarà applicata una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, comunque inferiore, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, salva la facoltà il Comune di richiedere il maggior danno.
4. Analoga penale, sarà applicata in caso di ritardo sui termini previsti per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 13, salva la facoltà per il Comune di richiedere il maggior danno.
5. Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.
6. Nel caso di imputazione al Fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse, qualora sia accertato dal Comune che alla determinazione della perdita abbia in qualsiasi modo concorso l'inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento, da parte del Gestore del Fondo, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, il Gestore del Fondo sarà obbligato a riversare al Fondo una penale pari al 20% della perdita definitivamente accertata.
7. In osservanza dell'art.17 co.5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Delibera G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 smi e modificato con Delibera G.C. n. 217 del 29/04/2017, il Gestore del Fondo dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri

istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53 co.16-ter del Dlgs n.165/2001 smi.

8. Le sanzioni applicabili al Gestore del Fondo in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di eventuale reiterazione delle violazioni delle norme del Codice, si procederà alla risoluzione della Convenzione di gestione.

Art. 18 – Cessione della Convenzione di gestione

1. È vietata la cessione totale o parziale a terzi della Convenzione.

Art. 19 – Risoluzione della Convenzione di gestione, affidamento a terzi

1. Il Comune, in caso di gravi e accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione della Convenzione di gestione in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro operatore, a spese del Gestore del Fondo, trattenendo la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il Comune può risolvere di diritto la Convenzione di gestione, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nella presente Convenzione e nel Capitolato speciale d'appalto;
 - sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Gestore del Fondo di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
 - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del Dlgs n.50/2016 smi;
 - impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
 - qualora il Gestore del Fondo non abbia istruito con successo alcuna pratica entro il 31 ottobre 2025;
 - il venire meno dei requisiti prescritti dal Bando e dal Disciplinare di gara;
 - gravi e accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Delibera G.C. n.217/2017;
 - nei casi di cui agli articoli concernenti gli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il Comune potrà altresì ottenere la risoluzione della Convenzione di gestione in caso di cessione del soggetto affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale del Gestore del Fondo in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
5. Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dal Comune, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. Il Gestore del Fondo deve agire nell'interesse esclusivo del Comune, nonché a vantaggio esclusivo dei beneficiari. Il Gestore del Fondo ha in particolare l'obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i beneficiari e con i soggetti

finanziatori. Inoltre il Gestore del Fondo si impegna a gestire anche le giacenze finanziarie del Fondo in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse.

Art. 21 - Disposizioni in tema di trasparenza

1. Essendo il Fondo uno strumento agevolativo pubblico, appare prioritario assicurare la massima trasparenza e la più ampia diffusione informativa nei confronti dei beneficiari e degli altri soggetti coinvolti, prevedendo obblighi di informazione e trasparenza per i soggetti finanziatori e per il Gestore del Fondo. L'insieme delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione alle imprese rappresenta il Piano della Trasparenza.
2. Il Piano della Trasparenza persegue i seguenti obiettivi:
 - a. assicurare ai beneficiari la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dai soggetti finanziatori attraverso i quali è possibile presentare richiesta di ammissione alle agevolazioni;
 - b. accrescere nei beneficiari la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della garanzia e del contributo in conto interessi.
3. Il Piano della Trasparenza favorisce la circolazione delle informazioni tra gli soggetti che intervengono nell'utilizzo del Fondo sia nella fase precedente all'accesso alle agevolazioni, sia nella fase di gestione del rapporto finanziario, sia nelle fasi successive, al fine di monitorare le informazioni ed effettuare analisi volte a valutare l'efficacia dello strumento.
4. I soggetti finanziatori provvedono a:
 - a. comunicare al Gestore del Fondo, in sede di istanza di ammissione alle agevolazioni, le informazioni rese e le condizioni economiche applicate ai beneficiari per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto della predetta istanza, e le eventuali modifiche successivamente intervenute;
 - b. adeguare la modulistica in uso (fogli informativi, moduli di richiesta di finanziamento, ecc.) inserendo l'esplicita indicazione circa la possibilità di richiedere la garanzia e il contributo in conto interessi, specificando che il soggetto finanziatore opera con il Fondo e che, in caso di richiesta da parte del beneficiario, verrà valutata l'ammissibilità alle agevolazioni;
 - c. inserire nella home page del proprio sito un banner con il rimando, tramite link, alla pagina web dedicata all'attività del Fondo.
5. Al fine di verificare il rispetto di detti obblighi da parte dei soggetti finanziatori, il Gestore del Fondo potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno trasmessi al Comune.
6. Il Gestore del Fondo, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa:
 - a. comunica ai soggetti finanziatori e ai beneficiari:
 - 1) il numero di posizione assegnato all'istanza di ammissione alle agevolazioni presentata dal soggetto finanziatore, il nominativo del Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
 - 2) nella comunicazione di improcedibilità o di non ammissione, trasmessa al termine dell'istruttoria, le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile l'istanza;
 - 3) nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni, trasmessa al termine dell'istruttoria, l'importo garantito e l'importo del contributo in conto interessi in valore assoluto e in percentuale sull'importo dell'operazione finanziaria, gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti finanziatori e dei beneficiari per il perfezionamento dell'operazione finanziaria e la realizzazione degli interventi, i casi di revoca delle agevolazioni e di applicazione dei provvedimenti sanzionatori.
 - b. pubblica e aggiorna periodicamente sulla pagina web dedicata l'elenco dei soggetti finanziatori che operano con il Fondo, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti e l'indirizzo di posta elettronica dei relativi operatori;
 - c. attiva una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti alla procedura e crea sulla pagina web dedicata una sezione "FAQ" con le risposte alle domande più ricorrenti che vengono poste dagli utenti;

- d. aggiorna costantemente le informazioni sulla pagina web dedicata, con riferimento alle istruzioni relative al funzionamento del Fondo, a eventuali disposizioni e circolari operative;
- e. pubblica e aggiorna periodicamente sulla pagina web dedicata un'apposita sezione nella quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni finanziarie ammesse alle agevolazioni;
- f. gestisce le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente Piano della Trasparenza in forma digitale, garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l'elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del Fondo e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei soggetti finanziatori e dei beneficiari.

Art. 22 - Obblighi di pubblicità

1. Le somme a disposizione del Fondo sono finanziate con risorse a valere sul Patto per Napoli FSC 2014-2020, e pertanto è fatto obbligo di pubblicizzare il finanziamento ricevuto così come disposto al punto 6.4 e seguenti del vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Patto per la Città di Napoli (vers. 3 ottobre 2019 e smi), che prevede:
 - a. in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna riconducibili agli interventi finanziati assistiti dal Fondo e predisposti dai soggetti finanziatori, dal Gestore del Fondo e dal Comune, vanno inseriti, secondo le modalità indicate nel vigente Si.Ge.Co, i loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, del Patto per Napoli e del Comune di Napoli;
 - b. nella fase esecutiva degli interventi edilizi eseguiti con i finanziamenti assistiti dal Fondo, è opportuno obbligare i beneficiari a esporre tabella temporanea di cantiere riportando, secondo le modalità indicate nel vigente Si.Ge.Co, oltre alle informazioni previste dalla normativa edilizia anche i loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, del Patto per Napoli e del Comune di Napoli.
2. Spetta al Comune, con il supporto del Gestore del Fondo, svolgere attività comunicativa per informare quali interventi siano stati effettuati nel territorio con le risorse del FSC 2014-2020 mediante l'aggiornamento dei contenuti della pagina dedicata del sito www.comune.napoli.it.

Art. 23 - Tutela dei dati personali

1. L'istanza di partecipazione alla procedura di erogazione degli incentivi comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
2. Ai sensi della disciplina regolamentare vigente in materia di tutela dei dati personali ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso:
 - a. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di selezione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
 - b. i dati possono essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;
 - c. il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo punto sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto.
3. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n.196/2003 smi, il Comune di Napoli tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 24 – Protocollo di legalità

1. Il Gestore del Fondo dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

Clausola n. 1 - Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dal Comune con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.comune.napoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2 - Il Gestore del Fondo si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - Il Gestore del Fondo si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - Il Gestore del Fondo dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR n.252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - Il Gestore del Fondo dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - Il Gestore del Fondo dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 - Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 de dpr 252/98 a carico del subfornitore.

Art. 25 – Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

1. Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", approvato con Delibera G.C. n. 254/2014 e modificato con Delibera G.C. n.217/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, co.7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione della presente Convenzione gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.
3. Il Gestore del Fondo ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 17 del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", approvato con Delibera G.C. n. 254/2014 e modificato con Delibera G.C. n.217/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni

abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata della presente Convenzione, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001 smi. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 26 – Patto di integrità

1. Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera G.C. n.797/2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare e ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore del Fondo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 smi.
2. Il Gestore del Fondo si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante e alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28 - Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti della presente Convenzione in merito all'interpretazione e/o esecuzione della stessa sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 29 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le parti della presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Comune di Napoli _____

Gestore del Fondo _____

Il Segretario Generale _____